



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



UN NUOVO AVVERTIMENTO NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Come inserire il nuovo avvertimento al debitore nell'atto di pignoramento, a seguito dell'approvazione definitiva della legge di conversione del d.l. n. 59 del 2016.

di **Valeria Lucia**
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Martedì 5 Luglio 2016

L'art. 4 del d.l. n. 59 del 2016 ha modificato l'art. 492 c.p.c., dedicato alla forma del pignoramento in generale.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ha aggiunto all'art. 492, comma terzo c.p.c. il seguente periodo: "Il **pignoramento deve contenere l'avvertimento** che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, **l'opposizione e' inammissibile** se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile."

Relativamente all'**entrata in vigore della suddetta modifica**, l'art. 4, comma 3 del decreto ha previsto che: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Pertanto, l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.c., deve essere inserito, a pena di inammissibilità, **per tutte le procedure successive** all'entrata in vigore della legge di conversione.

A seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione citata, la formula da inserire nella parte dell'atto di pignoramento, dedicata agli avvertimenti al debitore, potrebbe essere strutturata nei seguenti termini:

"Con l'ulteriore avvertimento che, ai sensi dell'art. 615, comma secondo, terzo periodo c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo la disposizione della vendita o l'assegnazione del bene pignorato ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi in cui l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o nel caso in cui l'opponente dimostri di non aver potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lui non imputabile."

La Legge di conversione (30 giugno 2016, n. 119) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 02/07/2016 ed ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni ivi riportate sin dal giorno successivo, il 03/07/2016. Gli atti di pignoramento dovranno quindi sin da ora essere integrati con la predetta formula.